

Ricorso della Commissione europea contro la Repubblica italiana proposto l'11 luglio 2005

(Causa C-280/05)

(2005/C 229/16)

(Lingua processuale: l'italiano)

L'11 luglio 2005, la Commissione europea, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione 2004/800/CE della Commissione del 30 marzo 2004, relativa al regime di aiuti di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione (notificata il 1 aprile 2004 con il n. C(2004) 930, G.U. L 352 del 27.11.2004, p. 10) e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, e comunque non avendo informato la Commissione di tali provvedimenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dal Trattato CE;
- 2) condannare la Repubblica italiana alle spese sostenute dal Commissione europea.

Motivi e principali argomenti

La decisione della Commissione obbliga l'Italia sopprimere il regime di aiuti di cui all'articolo 1, a prendere «tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l'aiuto concesso in base al regime di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a loro disposizione» ed a sopprimere «l'erogazione di qualsiasi aiuto in sospeso a decorrere della data della presente decisione». Essa deve, inoltre, comunicare alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notificazione della decisione, «i provvedimenti presi per conformarvisi».

Dato che la decisione è stata notificata il 1 aprile 2004 il termine per adempiere è venuto a scadenza il 1 giugno 2004.

Per quanto attiene all'obbligo di recuperare gli aiuti illegalmente versati, si deve constatare che, allo scadere del termine, la Repubblica italiana non aveva ancora informato la Commissione delle misure prese per conformarsi a questa obbligazione e che le richieste d'informazioni della Commissione sono restare senza risposta.

Appare evidente che la Repubblica italiana, non avendo adottato nei prescritti termini le misure necessarie per sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, e comunque non avendo comunicato tali misure, si è resa inadempiente e persiste nella sua inadempienza agli obblighi che le derivano in forza dell'art. 249, quarto comma CE, e degli articoli 2, 3 e 4 della decisione stessa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con ordinanza 30 giugno 2005, nel procedimento ASML Netherlands BV contro SEMIS Semiconductor Industry Services Gesellschaft GmbH

(Causa C-283/05)

(2005/C 229/17)

(Lingua di procedura: il tedesco)

Con ordinanza dall'Oberster Gerichtshof (Austria), pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 luglio 2005 nel procedimento ASML Netherlands BV contro SEMIS Semiconductor Industry Services Gesellschaft GmbH, il 30 giugno 2005, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'espressione «(...) eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, [il convenuto] non abbia impugnato la decisione» di cui all'art. 34, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che tale «possibilità» presuppone in ogni caso una notifica al convenuto, conforme alle norme in materia di notifica, di una copia di una sentenza in contumacia di accoglimento di un ricorso, emanata in uno Stato membro.
- 2) In caso di soluzione negativa alla questione 1:

Se già la notifica di una copia dell'ordinanza — relativa ad una domanda di accordare l'exequatur per l'Austria alla sentenza in contumacia della corte d'appello di 's-Hertogenbosch 16 giugno 2004 ed accordare quindi l'esecuzione del titolo straniero per il quale è stato riconosciuto l'exequatur — avrebbe dovuto indurre la parte resistente e obbligata